

# COVID-19: nuove indicazioni per la formazione

Dalla Regione Veneto un aggiornamento delle indicazioni in materia COVID-19 per gli ambienti di lavoro non sanitari. Le novità relative alla formazione, alle verifiche periodiche, alle indicazioni per i vari scenari e alla tutela dei lavoratori fragili.

L'evoluzione della diffusione del virus Sars-CoV-2 sul territorio italiano e la corrispondente elaborazione di nuove norme nazionali e di protocolli per il contenimento del nuovo coronavirus, obbliga le Regioni e gli enti locali in genere ad aggiornare i propri documenti e le proprie ordinanze. Aggiornamenti che, al di là dell'aggiornamento dei riferimenti normativi, riportano spesso anche nuove indicazioni per le aziende, gli operatori e i lavoratori in materia COVID-19.

Il documento elaborato dalla Regione Veneto presenta, rispetto ai precedenti, alcune conferme – ad esempio riguardo alla non necessità di un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi - ma anche alcune importanti novità, ad esempio in materia di **formazione**, di **verifiche periodiche** e di **tutela dei lavoratori fragili**. Argomenti che sarebbe utile fossero trattati, come in molti casi non sta ancora avvenendo, con documenti e indicazioni valide, anche attraverso un reale benché difficile coordinamento tra le Regioni, sull'intero territorio nazionale.

Presentiamo oggi dunque la nuova versione del documento “**Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari**” (versione 9 del 26 marzo 2020) elaborato, come per le altre versioni, dall'Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria – della Regione Veneto.

Nel documento – che fa riferimento alle più recenti normative nazionali in materia COVID-19 e al “Protocollo condiviso” sottoscritto dalle parti sociali - si sottolinea che con questa versione “si intendono superate, qualora incompatibili, le misure raccomandate nelle versioni precedenti, nelle quali in ogni caso già si evidenziava la necessaria supremazia di eventuali indirizzi nazionali specifici per gli ambienti di lavoro, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali”.

## **Formazione: attività formative a distanza e videoconferenze**

Coerentemente con le previsioni del Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020, nel documento “si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.

Si indica che “resta ferma la **possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza**”.

Con queste modalità, “la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza **non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico** (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).